

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA  
*Resoconto della VIII Commissione permanente*  
*(Ambiente, territorio e lavori pubblici)*

*Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**Interrogazione n. 5-01802 Mariani: misure organiche per la prevenzione di nuove emergenze e per una efficace e corretta politica gestionale dei rifiuti.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto dall'On. Mariani ed altri con l'interrogazione a risposta immediata n. 5-01802, in cui si pone l'accento sul sistema gestionale dei rifiuti in Italia e sulla recente pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alla natura tributaria della «Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)», si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta lavorando alla rivisitazione delle norme contenute del decreto legislativo 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti, alla luce di due novità legislative:

a) la previsione della «delega ambientale» (delega al Governo ad «adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge») di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente ad oggetto «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

b) la direttiva comunitaria 2008/98/CE, Direttiva quadro sui rifiuti, inserita nella legge comunitaria 2008 approvata con legge 7 luglio 2009, n. 88.

Si sta dunque lavorando ai decreti legislativi correlati che innoveranno il quadro normativo nazionale in materia.

In particolare nella Direttiva 2008/98/CE si prevede una nozione di rifiuto più puntuale rispetto al passato in ragione dell'inserimento di norme specifiche per i sottoprodotti e per l'*end-ofwaste*. Tali previsioni consentono con maggiore certezza l'individuazione del momento in cui un rifiuto cessa di essere tale, per acquisire nuovamente lo *status* di prodotto, con conseguenze importanti, sia sul piano gestionale che economico.

In particolare, la previsione, anch'essa innovativa, riguardo i sottoprodotti, permetterà alle aziende ed alla comunità di evitare costi economici superflui, consentendo che un materiale, attualmente considerato «rifiuto», possa invece rientrare nel circuito economico, ottimizzandone in tal modo l'utilizzo senza comportare, peraltro, un danno ambientale.

Oltre al prossimo recepimento della normativa comunitaria ed alla più generale revisione del Testo Unico Ambientale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta anche mettendo a punto un sistema innovativo di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 78/2009, per consentire una più corretta e funzionale gestione del ciclo di smaltimento e recupero.

In particolare, con l'introduzione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, si instaurerà un regime di controllo puntuale ed efficace in materia di produzione e gestione dei rifiuti, basato sulle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

Con tale intervento ci si prefigge inoltre l'obiettivo di semplificare e rendere più efficaci gli adempimenti a carico della comunità e delle aziende.

Contestualmente all'operatività del sistema, infatti, verranno abrogati gli obblighi relativi alla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, del formulario dei rifiuti e del modello unico ambientale (MUD).

Tale obiettivo di semplificazione, realizzato per mezzo dell'abrogazione di tali obblighi e dell'entrata in esercizio del sistema in questione, consentirà una maggiore economicità di esercizio e realizzerà per le imprese una decisa diminuzione degli oneri diretti ed indiretti, sia di carattere economico che gestionale, rendendo effettivo nel contempo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008 (il cosiddetto «articolo taglia-oneri amministrativi») in materia di riduzione degli oneri informativi a carico delle imprese.

In merito all'assoggettamento all'Imposta sul Valore Aggiunto della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), si osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2009, giudicando sulla costituzionalità dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che assegna alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla corresponsione del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, ha operato una ricognizione puntuale della materia. La Corte, a seguito delle dovute considerazioni di diritto, ha ritenuto che la tariffa di cui trattasi, la «Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)», disciplinata dal decreto legislativo 22 del 1997 (c.d. Ronchi) - da non confondere con la «Tariffa Integrata Ambientale (TIA)», di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (tariffa che, come noto, non ha ancora trovato applicazione) - presenti tutte le caratteristiche del tributo, vale a dire:

- a) la doverosità del prelievo;
- b) la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
- c) il collegamento del prelievo stesso alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

Ne deriva che la tariffa, secondo l'assunto della Corte costituzionale, resti estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto «l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo (...) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi». Al fine di definire le iniziative e le misure per l'adeguamento ai principi espressi nella evocata sentenza della Consulta risulta necessario procedere ad una serie di verifiche sullo stato generale di applicazione della TIA attualmente in vigore (disciplinata dal decreto legislativo 22 del 1997), mirate ad accertare, tra l'altro, la corretta natura dei rapporti tra gli enti locali e le aziende di gestione dei rifiuti (alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale), la copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa, nonché la definizione di una procedura semplificata che disciplini, ove spettanti, le modalità degli eventuali rimborsi da erogare agli utenti in conto dell'imposta già illegittimamente addebitata.

Sulle questioni emerse di carattere tributario e finanziario, attesa la particolare complessità della questione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sta effettuando specifici approfondimenti al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per quanto di propria competenza, sta lavorando per consentire quanto prima l'entrata in vigore della nuova TIA - Tariffa Integrata Ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, predisponendo i

decreti ministeriali di attuazione, *in primis* provvedendo alla definizione dei rifiuti «assimilati» da conferire in discarica.

---

**Pag. 83**

---

Sempre in tema di tariffa, il MATTM, nell'ambito della predisposizione degli interventi legislativi sopradescritti e della decretazione di attuazione del decreto legislativo n. 152, intende perseguire, per quanto di competenza, obiettivi di chiarezza e univocità in merito alla definizione della natura e delle implicazioni anche di carattere finanziario e tributario della TIA, onde assicurare interpretazioni applicative e giurisprudenziali certe, così tutelando gli enti locali e gli operatori del settore nella gestione concreta del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti.